

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE NR.80213470588)

CIG B74F42CAF8

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "XXXXXXXXXXXXXXXX" con sede operativa ed invio corrispondenza in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l' acquisizione di nr. 3 bersagli subacquei autonomi per addestramento ASW per un importo complessivo di € XXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) IVA esente.

L'anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di xxxxxxin Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (Codice Fiscale nr.80213470588),

Innanzi a me, Dott.ssa Emanuela GIULIANO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)

autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della Legge nr.89 in data 16/02/1913, come modificato dalla Legge nr.246 in data 28/11/2005.

#### **SONO COMPARSI**

La Dott.ssa Letizia NOBILE - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali nr. 151 in data 28/08/2024 registrato alla Corte dei Conti in data 12/09/2024 con il nr. 3793 e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società", il sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** nato a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** l' **XX/XX/XXXX**, in qualità di Consigliere Delegato della Società "**XXXXXXXXXXXX**" con sede legale in **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Codice Fiscale nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), con delega per la stipula e la sottoscrizione dei contratti come risulta dalla visura camerale allegata.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- Sono stati definiti i parametri di valutazione dell' offerta e del prezzo a base palese con verbale nr. 108 in data 12/12/2024;
- a seguito della Determinazione a Contrarre nr. 039 in data 19/05/2025, in relazione all'espletamento della procedura ristretta **xxxxxx** con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, è stato inviato in data **xx/xx/2024** l'invito a presentare offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma online **https : // www .acquistinretepa .it**, alla seguente Società (da inserire dopo apertura buste e aggiudicazione) \_\_\_\_\_, per la fornitura di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. in Euro **xxxxxxxxxxxxxx** (**xxxxxxxxxxxxxx**/00) (IVA non imponibile).
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15/11/11 n. 208;
- alla predetta procedura hanno presentato offerta

le Società: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della predetta Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di Euro **xxxxxxxxxx** (**xxxxxxxxxx**/00);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data **xxxxxxx**, allegato al contratto;
- in data **xxxxxxx** è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto.

#### **ALLEGATI AL CONTRATTO**

I seguenti documenti fanno parte integrante del presente Contratto:

- Allegato 1 Specifica Tecnica contrattuale;
- Allegato 2 Allegato Tecnico;
- Allegato 3 Patto di integrità;
- Allegato 4 DUVRI Statico.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 208/2011 "Disciplina

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza" valgono le condizioni fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) nr.49 in data 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 in data 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della difesa", nonché del D.Lgs. nr.36 in data 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile Unico del Progetto, di seguito denominato R.U.P., è il Capo pro tempore della 7<sup>a</sup> Divisione.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, la Stazione Appaltante individua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** l'Ente Committente (E.C.), al quale viene affidata

la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e, ed f di cui al suddetto Articolo.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

**4.1** La Società si impegna a fornire:

- **lotto 1** - Acquisizione nr.(tre) Bersagli Subacquei autonomi per addestramento ASW.

- **lotto 2** - Acquisizione set minimo di pp.dd.rr.e supporto logistico così suddiviso:

- **Sublotto 2.1:** Fornitura set minimo di pp.dd.rr.;

- **Sublotto 2.2:** Supporto logistico;

- **lotto 3** - Fornitura di corso teorico/pratico per operatori e manutentori:

### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

**5.1** L'importo complessivo della fornitura è di € **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00**), di cui:

- € **XXXXXX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX**) quali oneri per la sicurezza del lavoro,

- € **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX**) relativo a

oneri per la gestione del rischio da interferenze;

ed è ripartito come segue:

- Lotto nr.1: € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX);

- Lotto nr.2: € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX) così suddivisi:

- Sublotto 2.1: € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX);

- Sublotto 2.2: € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX);

- Lotto nr.3: € XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX) così suddivisi:

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre

i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art.117 del D.Lgs. nr.36/2023 la Società ha presentato la polizza fideiussoria nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** in data \_\_/\_\_/2024, di € **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Euro (cinquecentotrentasettemilanovecentodiciannove/90) rilasciata dalla \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, pari al 5 % dell'importo contrattuale, **essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 9100:2018** ai sensi dell'art.117 e 106 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti per essere definita una microimpresa.

Ai sensi dell'art.117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023,



la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

## **ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

### **8.1 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La durata contrattuale complessiva è di **XXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Società avrà ricevuto dal R.U.P. la comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale (T0), fermo restando le modalità operative di seguito indicate.

Detta notifica sarà inviata entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento da parte di NAVARM della comunicazione di avvenuta approvazione, nei modi di legge, del presente contratto.

### **8.2 TERMINI DI ADEMPIMENTO**

**8.2.1** La durata complessiva contrattuale è pari a

XXXX giorni solari a partire da T0 al netto dei termini per la verifica di conformità. Le forniture e le prestazioni di cui all' ARTICOLO 4 (OGGETTO DEL CONTRATTO), ai sensi dell'art.113 del D.P.R. 236/2012, saranno sottoposte a procedimento di Verifica di Conformità da parte dell'A.D.; la comunicazione di approntamento alla predetta Verifica dovrà essere inviata, a cura della Società, entro i seguenti termini temporali:

- **Lotto 1:** giorni solari XXXXX (XXXXXXXX) dal T0.
- **Lotto 2:**
  - **Sublotto 2.1:** giorni solari XXXXXX (XXXXXXXXXXXX) C;
  - **Sublotto 2.2:** giorni solari XXX (XXXXXX) dal T0;
- **Lotto 3:** giorni solari xxx (XXXXXXXX) dal T1;

### **8.3 APPRONTAMENTO DELLA FORNITURA ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La documentazione, i materiali e le prestazioni di cui all'ARTICOLO 4 (OGGETTO DEL CONTRATTO) del presente Contratto, così come dettagliato nella Specifica Tecnica contrattuale, saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di Verifica di Conformità ai sensi dell'art.113 del D.P.R. 236/2012, da parte del Contraente, all'E.C.

ed all'organo deputato alla Verifica di Conformità (se diverso dall'E.C.), oltre che per conoscenza al R.U.P., entro i termini di cui all'ARTICOLO 8.2 TERMINI DI ADEMPIMENTO del presente Contratto e dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) I materiali e le prestazioni oggetto del Lotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della Verifica di Conformità.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Articolo 1 dell'Allegato Tecnico al presente Contratto.

#### **8.4 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

**8.4.1** Il procedimento di Verifica di Conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo III, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.109 - 119), integrate dalle procedure eventualmente descritte nell'Allegato Tecnico e nella Specifica Tecnica contrattuale.

Le prove di Verifica di Conformità saranno condotte

secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione dell'Ente Committente (E.C.), e per conoscenza al R.U.P., almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di approntamento alle prove di Verifica di Conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in Contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

**8.4.2** Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di Verifica di Conformità, l'E.C. indica se le prestazioni siano o meno accettabili. Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e

l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto delle prestazioni, le stesse potranno essere ripresentate dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

**8.4.3** Gli esiti delle prove di Verifica di Conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati all'E.C.

**8.4.4** Le prove di Verifica di Conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità, da emettersi entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

**8.4.5** Le operazioni necessarie alle prove di Verifica di Conformità sono svolte a spese della

Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

**8.5** A conclusione delle prove di Verifica di Conformità con esito positivo di ogni Lotto, l'E.C. provvederà ad inviare al R.U.P. il Certificato di Verifica di Conformità, nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo e delle penalità da applicare).

Il R.U.P., approvato il Certificato, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla 12<sup>a</sup> Divisione ed al Contraente, ai fini dell'emissione della fattura, che dovrà avvenire solo dopo la ricezione del citato Certificato di Pagamento.

#### **8.6 CONSEGNA DELLA FORNITURA ALL'A.D.**

L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza all'E.C., ed alla Divisione tecnica competente, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

## **8.7 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni da parte della società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [navarm@postacert.difesa.it](mailto:navarm@postacert.difesa.it).

Tutte le comunicazioni da parte dell'A.D. saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte della Società, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

[XXXXXXXXXXXX@legalmail.it](mailto:XXXXXXXXXXXX@legalmail.it).

## **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

9.1 [\(da inserire dopo aggiudicazione\)](#)

9.2 [\(da inserire dopo aggiudicazione\)](#)

9.3 [\(da inserire dopo aggiudicazione\)](#)

9.4 [\(da inserire dopo aggiudicazione\)](#)

## **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi degli artt.100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

## **ARTICOLO 11 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)**

Ai sensi dell'art.110 del D.P.R. 236/2012, qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di chiedere la proroga di tale termine.

L'istanza di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di adempimento.

La proroga concessa dall'A.D. alla Società ai sensi del presente articolo, dovrà essere notificata da parte dell'A.D. alla Società a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata della Società entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica.

#### **ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art.121 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art.121, comma 1, del D.Lgs. 36/2023,



qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando il verbale di sospensione, che viene inoltrato, entro 5 (cinque) giorni, al R.U.P.

Ai sensi del comma 2 del citato art.121, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art.106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute

meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i 6 (sei) mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**13.1** Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art.122 del D.Lgs. 36/2023, nonché art.124

del D.P.R. 236/2012.

**13.2** L'A.D. ha, altresì, diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art.107 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere ad Attività di Verifiche nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando a tale scopo il personale dell'Ufficio Tecnico Territoriale Competente. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni solari successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione

contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio documento di gestione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, sono ammesse le cessioni di crediti *pro solvendo* stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla notifica della cessione, così come previsto all'art.6, comma 2, dell'All.II.14 al D.Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

**17.1** Compatibilmente con quanto previsto dall'art.125 del D.Lgs. 36/23, il R.U.P. provvederà all'emissione del Certificato di Pagamento ed il contraente all'emissione delle fatture elettroniche intestate a NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

**17.2** Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- per il **Lotto 1 e il Sublotto 2.1:**
  - 90% dell'importo a completamento del valore contrattuale del Sublotto dopo l'emissione del Certificato di Pagamento del R.U.P.;
  - 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emessa da parte dell'E.C. ed

inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P.

Il pagamento potrà avvenire al 100% dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.

- per il **Lotto 3 e il Sublotto 2.2:**

- 100% dell'importo a completamento del valore contrattuale del lotto dopo l'emissione del Certificato di Pagamento del R.U.P. in esito al Certificato di Verifica di Conformità dell'E.C.;

**17.3** Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di

importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione erogata.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata, in sede di liquidazione, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo relativo a ciascun Lotto/Sublotto completato.

Qualora, in seguito ad un attento monitoraggio dell'andamento delle forniture richieste nel corso della esecuzione contrattuale, emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione attraverso le modalità indicate dal comma precedente, l'A.D. si riserva la facoltà di innalzare la percentuale di recupero della stessa

sui pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle ulteriori forniture richiedibili.

Resta inteso comunque che l'eventuale conguaglio finale risultante dalla differenza tra l'importo dell'anticipazione erogata e l'importo totale recuperato dall'A.D., dovrà essere corrisposto dall'ATI mediante versamento all'erario, o comunque potrà essere recuperato dall'A.D. mediante escussione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

**17.4** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.

**17.5** La fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:



- Numero Lotto/Sublotto;
- Numero di Contratto;
- Numero Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio del Certificato di Pagamento).

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ)**

**18.1** Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ) saranno considerati rispettivamente a ciascun Sublotto. In linea con le prescrizioni dell'art.126 del D.Lgs. 36/2023, qualora la Società incorra in ritardo rispetto ai suddetti termini, sarà applicata una penalità giornaliera pari allo 0,5% (zero/5 per mille) dell'importo del relativo Lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso.

**18.2** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi all'eventuale codificazione, per cause non

imputabili alla Società non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**18.3** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

**18.4** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**18.5** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa

degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)**

È ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dalla vigente normativa, e secondo le modalità contenute all'ARTICOLO 5 - REVISIONE PREZZO dell'Allegato Tecnico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante

#### **ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. nr.367 in data 20/04/1994 ed ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136 in data 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva ai servizi prestati alla Pubblica Amministrazione (P.A.), indicato nella comunicazione firmata in data \_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, ed allegata al

presente contratto di cui costituisce parte integrante.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla contraente.

Essa dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

La Società, l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Dalla data di accettazione dei Lotti 1 e 2.1 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di **XXXX (XXXXXXXXXX)** giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o

sostituire a sua cura e spesa quei beni o quelle parti di bene che per difetti di realizzazione, installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della Verifica di Conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale

la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

Decorso il periodo di garanzia, l'E.C. ne darà formalmente comunicazione al R.U.P. trasmettendo uno dei seguenti documenti:

- "Dichiarazione di Fine Garanzia", se il periodo si conclude senza la necessità di interventi da parte della Società;
- "Verbale di Fine Garanzia", se si sono resi necessari interventi di riparazione, nel quale un'apposita commissione, nominata dall'E.C. stesso, ne dichiara la conclusione dopo aver verificato la risoluzione delle problematiche emerse in tale periodo.

## **ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**23.1** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**23.2** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente della Società o dell'eventuale subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

**ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato

degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione.

Le cessioni e prestazioni costituenti i lotti 1 e 2 oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 631.

Parimenti le prestazioni costituenti i lotti 3 e 4 oggetto del presente contratto, in quanto relative corsi di formazione finanziati dalla pubblica amministrazione, organizzati da soggetti terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 537 del 1993.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

#### **ARTICOLO 25 (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)**

Le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai



sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m.

#### **ARTICOLO 26 (INTERPRETAZIONI CONTRADDITTORIE)**

In caso di interpretazioni contrastanti tra i contenuti del presente Contratto e quelli della Specifica Tecnica Contrattuale, prevarrà il Contratto e quanto riportato nella Specifica Tecnica.

#### **ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, presso la sede Legale dell'impresa, ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

#### **ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in aggiunta alla sottoscrizione del "patto di integrità" citato nelle premesse ed in **Allegato 3** al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 in data 16/04/2013, come modificato dal D.P.R. nr.81 in data 13 giugno 2023, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi

dell'art.2, comma 3, dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà

stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto la società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

### **ARTICOLO 30 (FORZA MAGGIORE)**

**30.1.** Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedute ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni,

le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;

b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;

c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi;

d) il cosiddetto *factum principis*;

e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore dell'ATI.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori / subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

**30.2** L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente

articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P. ed all'E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite l'E.C.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

**30.3** Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente l'ATI e/o i subappaltatori / subfornitori. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

**30.4** Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

#### **ARTICOLO 31 (CONTROVERSIE)**

**31.1** Per le controversie derivanti dall'esecuzione

del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli art.210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

**31.2** Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

**31.3** Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art.215 D.Lgs. 36/2023. La pronuncia del predetto Collegio non assume valore di lodo contrattuale.

-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società **XXXXXXXXXXXXXX** dichiara di

approvare espressamente le seguenti clausole:

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) ;**

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL  
CONTRATTO) ;**

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  
DELL'AMMINISTRAZIONE) ;**

**ARTICOLO 17 (PAGAMENTI) ;**

**ARTICOLO 18 (PENALITÀ) ;**

**ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA) ;**

**ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE) .**

P. LA SOCIETA'

---

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

---

L'UFFICIALE ROGANTE

D.ssa Emanuela Giuliano